CHE APPROVA LE CONVENZIONI ADDIZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNE LINEE DI NAVIGAZIONE ESERCITATE DALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA, PUGLIA E SICILIANA

Art. 3 (Convenzione con la navigazione generale italiana)

Saranno inoltre eseguiti 52 viaggi all'anno fra Napoli e Messina, con approdo a Torre Annunziata, Paola, Amantea, Santa Eufemia, Pizzo (Santa Venere), Tropea, Nicotera e Gioia Tauro.

Nel viaggio di ritorno l'approdo a Tropea avra' luogo qualora vi siano cola' merci da imbarcare.

A questo servizio saranno adibiti piroscafi commerciali aventi una velocita' non inferiore a 9 miglia e la stazzatura non inferiore a 300 tonnellate.

Per l'esecuzione di questi viaggi, sara' corrisposta alla societa' la sovvenzione annua di lire sessantamila (lire 60,000) facendo una ritenuta proporzionale per quei viaggi che per qualunque causa venissero omessi.

Questo servizio potra' essere ceduto ad altra societa' od armatore previo il consenso del Governo mediante decreto reale.

Versione in vigore dal 1 settembre 1903, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva le convenzioni addizionali per il miglioramento di alcune linee di navigazione esercitate dalle societa' di navigazione generale italiana, Puglia e Siciliana
Estremi	Legge 8 luglio 1903, n. 355
Partizione	Convenzione con la navigazione generale italiana
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1903

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-le-convenzioni-addizionali-per-il-miglioramento-di-alcune/convenzione-con-la-navigazione-generale-italiana-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it